

CIRCOLARE N. 13



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFF. II

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
- Uffici Legislativi
- Uffici di Gabinetto

LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – Adempimento previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni.

Premessa

In adempimento all'articolo 10-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alla predisposizione della Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, con specifica indicazione di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali.

La Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa, così come disposto dal sopra citato comma 3, riporta per ciascuna amministrazione e distintamente per missione e programma, i quadri contabili di ciascuna legge di spesa. Il contenuto minimo di informazioni contabili richiesto dalla norma afferisce all'onere complessivo dell'autorizzazione di spesa, specificando l'anno di inizio e quello di scadenza degli stanziamenti in bilancio delle risorse, gli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti e l'indicazione delle somme complessivamente stanziare, di quelle effettivamente impegnate ed erogate e dei relativi residui. Inoltre, in apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali a esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della citata legge n. 196

del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del successivo articolo 34, comma 7.

Per la predisposizione della Nota Illustrativa, le amministrazioni coinvolte nel processo di rilevazione avranno a disposizione le informazioni contabili individuate dalla normativa sopra richiamata ed estratte dai sistemi informativi RGS.

Attraverso l'utilizzo dell'applicativo denominato NILPS (Nota Illustrativa sulle Leggi Pluriennali di Spesa), accessibile all'indirizzo <https://portaledwrgs.rgs.mef.gov.it/Pagine/default.aspx> tramite credenziali riservate, le amministrazioni avranno la possibilità di verificare i dati contabili precompilati, segnalando eventuali incongruenze nelle modalità di seguito specificate. Sempre tramite il suddetto applicativo, le amministrazioni potranno, quindi, compilare la rilevazione delle informazioni di carattere qualitativo di cui al successivo paragrafo 4, della presente circolare.

1. Perimetro di analisi

Il perimetro di analisi della nota illustrativa è circoscritto alle **autorizzazioni di spesa pluriennali** di carattere non permanente relative a **spese di investimento**.

Per **spese di investimento** si intendono tutte le spese finalizzate ad incrementare la disponibilità di capitale fisico o tecnologico a disposizione dell'Amministrazione, la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio finanziario. Per tale ragione, la spesa comprende anche eventuali oneri di parte corrente imprescindibilmente connessi alle spese di investimento (come, a titolo esemplificativo, gli interessi su rate di ammortamento degli eventuali mutui).

Nel bilancio dello Stato le spese di investimento, come in precedenza definite, sono classificate prevalentemente nelle seguenti categorie economiche del titolo II: da 21 a 26 (investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale) e 31 (acquisizione di attività finanziarie). In alcuni casi, tali spese possono essere classificate anche nella categoria 61 - rimborso passività finanziarie (titolo III), laddove riferibili ad autorizzazioni pluriennali di spesa destinate al rimborso di mutui per investimenti. Come già ricordato, le uniche spese di parte corrente (titolo I), che rientrano nel dominio di analisi, sono rappresentate, come già anticipato, da eventuali spese per il pagamento di interessi (categoria 9 – interessi passivi ed altri

oneri finanziari) connessi a prestiti per il finanziamento di spese di investimento come sopra specificate.

Le **autorizzazioni di spesa pluriennali** rientranti nella disamina sono le autorizzazioni di spesa che dispiegano i propri effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, riconducibili alle seguenti tipologie:

- *Leggi pluriennali di spesa (LPS)*
- *Contributi pluriennali (CONTR).*

Rientrano fra le **leggi pluriennali di spesa (LPS)** le autorizzazioni pluriennali per le quali la norma definisce l'onere complessivo e la sua ripartizione nei vari anni.

Sono definiti **contributi pluriennali (CONTR)** quelle autorizzazioni di spesa caratterizzate da un importo annuale costante e un periodo di durata pluriennale (di norma non inferiore a dieci anni), per le quali la norma prevede la possibilità di attualizzazione con riconduzione a un piano di ammortamento.

Si precisa che costituiscono oggetto di analisi anche le nuove autorizzazioni di spesa attivate a partire dal 1° maggio 2024 (primo giorno successivo alla data di riferimento della precedente rilevazione) al 30 aprile 2025.

2. Gli strumenti di flessibilità di bilancio dedicati alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale

La riforma del quadro di regole comunitarie di *governance* economica costituito dai regolamenti (UE) n. 1263 del 2024 (cd. "braccio preventivo") e n. 1264 del 2024 (cd. "braccio correttivo") e dalla direttiva (UE) n. 1265 del 2024, ha introdotto rilevanti novità in merito al coordinamento delle politiche di bilancio dei paesi membri. Le nuove regole segnano il passaggio da indicatori di equilibrio di bilancio incentrati prevalentemente sul "saldo" a un aggregato di spesa netta primaria espresso in termini di tasso di variazione nominale, definito nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. In tale contesto, il ricorso alle facoltà di flessibilità previste dalle norme vigenti e riepilogate, per completezza, nel presente paragrafo, dovrà necessariamente essere coerente con il percorso di spesa netta definito nel contesto della manovra di finanza pubblica.

Tanto premesso, nelle more dell'aggiornamento della normativa contabile in merito, con specifico riferimento alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 196 del 2009, definiscono gli strumenti di flessibilità a disposizione delle amministrazioni nei seguenti termini:

«1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle già menzionate leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:

a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;

b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.»

Si fa qui riferimento a quegli **strumenti di flessibilità dedicati alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale di carattere non permanente, esercitabili in fase di formazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente** (seconda sezione del disegno di legge di bilancio):

1. rimodulazione orizzontale degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa che trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;
2. reiscrizione delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio – previa loro cancellazione dal bilancio – nella competenza degli esercizi successivi.

Il comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009 disciplina la conservazione degli stanziamenti non impegnati e dei residui di stanziamento delle leggi pluriennali, nonché le loro modalità di accertamento.

In particolare, gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali in conto capitale non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio possono essere conservati quali residui di stanziamento o, in alternativa, previa dichiarazione di cancellazione da presentare in allegato ai decreti di accertamento residui (DAR), proposti come risorse da reiscrivere con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi a quello del giudizio di parificazione della Corte dei conti, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti (esercitando la richiamata facoltà prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009). Delle proposte di rimodulazione degli stanziamenti sopra menzionati dovrà essere data evidenza in apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Similmente, anche per le somme residue originate da spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione (residui di lettera F), la disciplina dell'articolo 34-*ter*, comma 1, prevede la facoltà per le amministrazioni, da esercitarsi in sede di predisposizione del decreto di accertamento dei residui, di provvedere alla loro eliminazione dal conto dei residui di stanziamento e successivamente iscriverle, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza dei bilanci futuri in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

Preme ricordare che il comma 1-*bis*, dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, statuisce che, la facoltà di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera b), può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse. Pertanto, le somme, che in sede di consuntivo sono dichiarate economie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera b), e che verranno iscritte nuovamente nella competenza degli esercizi futuri, non potranno costituire oggetto di ulteriori richieste di reiscrizione. In considerazione del limite nell'esercizio della facoltà di reiscrizione imposto dalla norma di cui sopra, si coglie l'occasione per invitare le Amministrazione a una ponderata valutazione di esatta definizione degli esercizi finanziari per i quali richiedere la reiscrizione al fine di una corretta programmazione dell'utilizzo delle risorse in relazione al piano finanziario dei pagamenti in ossequio a quanto, peraltro, disposto dall'articolo 23, comma 3, punto a), della legge n. 196 del 2009.

3. I Quadri Contabili (QC)

A norma del già citato articolo 10-*bis*, comma 3, la Nota Illustrativa riporta, distintamente per missione e programma, i quadri contabili di ciascuna autorizzazione pluriennale di spesa, nei quali vengono esposte le seguenti informazioni:

- a) scadenza dell'autorizzazione;
- b) onere complessivo;
- c) eventuali autorizzazioni rifinanzianti o definanzianti;
- d) somme complessivamente stanziare;
- e) somme complessivamente impegnate;
- f) somme complessivamente erogate;
- g) residui passivi;
- h) la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, e del piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 34, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

Come anticipato in premessa, il QC di ciascuna autorizzazione pluriennale di spesa sarà compilato direttamente da questo Dipartimento e non potrà essere autonomamente modificato dalle amministrazioni.

La struttura del quadro contabile, come di seguito descritta, sarà la medesima sia per le leggi pluriennali di spesa (LPS) sia per i contributi pluriennali.

Ciascuna amministrazione avrà l'onere di verificare la congruità dei dati contabili prospettati, segnalando eventuali discordanze al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio nelle modalità descritte nel successivo paragrafo 5.

I QC di ciascuna legge pluriennale sono introdotti dai dati anagrafici dell'autorizzazione di spesa e del capitolo e piano gestionale collegato a essa nonché dalle relative autorizzazioni di spesa (rifinanzianti o definanzianti).

Si fa presente che i QC afferiscono esclusivamente alle autorizzazioni "base" e che nella sezione contabile *Stanziamenti di bilancio* confluiscono sia gli importi afferenti all'autorizzazione base sia quelli relativi alle eventuali autorizzazioni di spesa collegate che la rifinanzino o la definanzino.

Di seguito si espone il contenuto delle quattro sezioni del QC:

A. Stanziamenti di bilancio

In tale sezione sono evidenziati gli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all'autorizzazione pluriennale oggetto di analisi, ricostruendone la "storia contabile" fino al momento della rilevazione oggetto della presente circolare.

A partire dalle risultanze contabili della precedente rilevazione (*Situazione finale della precedente rilevazione*), vengono riportate le *variazioni in gestione 2024* (periodo che intercorre dall'estrazione dei dati già esposti sulla nota illustrativa 2024 – ossia tra il 22 maggio 2024 ed il 31 dicembre 2024); a queste si aggiungono gli effetti apportati alla legislazione vigente dalla manovra di sezione I e II della Legge di Bilancio (*Effetti finanziari della legge di Bilancio 2025-2027*) e le variazioni intervenute nel corso della gestione (*Variazioni in gestione 2025 dal 1 gennaio 2025 fino alla data di aggiornamento dei dati sull'applicativo NILPS¹*). Infine, la sezione contabile riepiloga tutti gli *Stanziamenti di bilancio alla data di aggiornamento dei dati sull'applicativo NILPS²*, come risultante finale di tutti gli importi sopra richiamati.

Gli importi degli stanziamenti relativi alle nuove autorizzazioni di spesa oggetto di rilevazione, attivate in bilancio negli esercizi finanziari 2024 e 2025, saranno invece evidenziati nei riquadri denominati rispettivamente *Variazioni in gestione 2024* e *Variazioni in gestione 2025*, in corrispondenza del numero di DMT (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) o DRGS (Decreto del Ragioniere Generale dello Stato) che ha disposto le relative variazioni di bilancio.

B. Programmazione finanziaria

Conformemente al dettato normativo, in tale sezione contabile è esposto il profilo finanziario programmato dall'amministrazione in relazione alla gestione delle risorse. Le informazioni qui riportate saranno estratte dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009.

Pertanto, tutti i dirigenti responsabili dei capitoli collegati ad autorizzazioni di spesa pluriennale di carattere non permanente dovranno verificare ed eventualmente adeguare la programmazione finanziaria riportata nel piano finanziario dei

¹ Sull'applicativo NILPS verrà riportata la data di aggiornamento dei dati, ora non predeterminabile.

² Sull'applicativo NILPS verrà riportata la data di aggiornamento dei dati, ora non predeterminabile.

pagamenti aggiornata alla data del 20 maggio 2025.

C. Gestione finanziaria

La presente sezione riporta, per ciascuna legge pluriennale non permanente, le misure contabili del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 (impegni, pagamenti, residui, economie, eccedenze) e i dati relativi all'esercizio in gestione come registrati nelle scritture contabili alla data del 20 maggio 2025. Si specifica che il dato complessivo dei pagamenti è comprensivo anche della quota parte attribuibile alla reiscrizione in competenza di eventuali somme perenti.

D. Residui passivi di bilancio e perenti

Viene qui riportata la consistenza dei residui di bilancio all'inizio e alla fine dell'esercizio in consuntivazione 2024, distintamente per *Residui di stanziamento (lettera F)*, *Residui propri (altre lettere)*, *Residui passivi perenti* iscritti nel Conto del Patrimonio.

Per una corretta compilazione dei QC, nei casi di una pluralità di autorizzazioni di spesa su un medesimo piano gestionale (PG), i referenti degli Uffici centrali del bilancio (UCB) e delle unità organizzative di primo livello (CDR), come indicato nel successivo paragrafo 6, potranno essere consultati dall'IGB per fornire supporto informativo nella fase di inserimento dei dati contabili nell'applicativo NILPS.

4. La Rilevazione Qualitativa (RQ)

Per una più esaustiva e adeguata analisi dello stato di attuazione delle autorizzazioni di spesa pluriennale, le amministrazioni coinvolte nella rilevazione dovranno integrare le informazioni prettamente contabili riportate sui QC con quelle di carattere qualitativo afferenti alle finalità delle risorse e allo stato di attuazione degli interventi programmati. A tal fine, gli utenti dell'applicativo NILPS potranno visualizzare le informazioni esposte nella precedente nota illustrativa:

- **Scopo della legge**, come desunto dal testo dell'autorizzazione e da eventuali provvedimenti attuativi;
- **Attività finanziate**, ovvero le attività realizzate e i risultati conseguiti tramite l'impiego delle risorse.

Nell'esclusivo caso in cui tali informazioni non siano ritenute esaustive nel definire l'effettiva attività amministrativa realizzata o necessitino di un aggiornamento, l'utente potrà apportare le modifiche ritenute essenziali.

Nel rigo denominato ***Stato di attuazione dell'autorizzazione***, l'utente dovrà invece selezionare, da un apposito elenco, la voce più idonea a sintetizzare al meglio lo stato di avanzamento degli interventi, riportando nel relativo campo "note" informazioni di maggiore dettaglio.

In occasione della compilazione della rilevazione qualitativa, compito delle amministrazioni sarà quello di arricchire le informazioni relative ai dati contabili, precompilati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con quelle relative ai risultati ottenuti con l'impiego delle risorse stanziare, nonché ogni altra informazione utile a comprendere lo stato di avanzamento e le eventuali criticità incontrate in corso di attuazione.

A tal fine nel campo note occorrerà inserire le seguenti informazioni:

- Indicare gli eventuali soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione degli interventi (come enti territoriali o altre amministrazioni pubbliche);
- comunicare le eventuali criticità riscontrate nell'implementazione degli interventi stessi;
- qualora per gli interventi previsti è stato attivato uno o più CUP (Codice Unico Progetto), si chiede di elencare i relativi codici;
- nell'esclusivo caso di autorizzazioni afferenti alla tipologia contributi pluriennali (CONTR), evidenziare se risulta ancora attivo un contratto di mutuo con piano di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato; parimenti, qualora per l'amministrazione sia stata autorizzata l'erogazione diretta delle risorse, indicarne la data di decorrenza.

Inoltre, al fine di valorizzare le attività di programmazione delle amministrazioni, l'ultima parte della RQ è destinata ad evidenziare quegli strumenti di flessibilità che si intendono proporre per la sezione II della Legge di Bilancio 2026-2028.

5. Applicativo NILPS: indicazioni operative per le amministrazioni (CDR/UL)

Dopo aver effettuato l'accesso da parte degli utenti abilitati, l'applicativo NILPS prospetta in prima pagina una griglia riassuntiva di tutte le autorizzazioni di spesa pluriennali afferenti al CDR corredate dalle seguenti informazioni: numero identificativo dell'autorizzazione (ID), capitolo e piano gestionale di spesa, estremi dell'autorizzazione, descrizione per esteso, tipologia (LPS/CONTR) e data di ultimo aggiornamento delle informazioni prospettate sul QC.

Una specifica funzionalità consentirà di:

- visualizzare il relativo QC precompilato in ambiente Data Warehouse RGS ed eventualmente estrarlo in formato elaborabile;
- accedere alla RQ per procedere alla sua obbligatoria compilazione. Sarà sempre possibile salvare i dati inseriti per poterli così ritrovare in seguito; solo dopo aver salvato la RQ, con l'inserimento di tutti i dati obbligatori, il sistema potrà registrare il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione; contemporaneamente l'apposito indicatore riportato sulla griglia riassuntiva diventerà verde.

Come già anticipato nel paragrafo 3 della presente circolare, qualora l'amministrazione, durante l'attività di verifica dei dati prospettati sui QC, riscontrasse delle incongruenze, dovrà farne segnalazione all'UCB. Quest'ultimo, fatte le proprie valutazioni, qualora ritenesse necessario recepire le osservazioni dell'amministrazione, potrà scaricare il QC in formato excel, evidenziando/correggendo i dati non congruenti e successivamente inviarlo all'IGB all'indirizzo e-mail rgs.lps@mef.gov.it. Sarà cura dell'Ispettorato Generale del Bilancio apportare le eventuali correzioni al QC.

Un sistema di indicatori segnalerà all'utente lo stato di assolvimento delle attività definite dalla presente circolare limitatamente alla compilazione della rilevazione qualitativa:

- ✓ grigio: questionario non ancora aperto;
- ✓ rosso: questionario non integralmente compilato;
- ✓ verde: questionario correttamente compilato e completato in tutte le sue parti obbligatorie.

La RQ disporrà di una funzionalità di salvataggio provvisorio dei dati inseriti nel questionario e di una funzione di salvataggio definitivo (attività completata) che abilita la funzione *Validazione UCB*. Eventuali modifiche da apportare alla rilevazione, successivamente al salvataggio definitivo ma entro la data di chiusura del sistema, potranno essere richieste dalle amministrazioni ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio. Questi ultimi provvederanno a chiedere, tramite comunicazione all'indirizzo rgs.lps@mef.gov.it, la riattivazione delle funzionalità di compilazione della RQ.

Le amministrazioni (CDR/UL) potranno accedere al sistema NILPS a partire dal 3 giugno 2025 e fino al 4 luglio 2025. In prossimità della data ultima di trasmissione, eventuali operazioni non completate o non salvate saranno segnalate alle amministrazioni interessate (CDR e all'Ufficio legislativo – UL) nonché all'Ufficio Centrale del Bilancio tramite comunicazione *e-mail* indirizzata ai rispettivi referenti, al fine di sollecitare la conclusione delle operazioni.

Gli Uffici Legislativi delle amministrazioni coinvolte potranno prendere visione di tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa di competenza.

6. Applicativo NILPS: indicazioni operative per gli Uffici Centrali del Bilancio

Gli UCB avranno accesso ai dati di tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa afferenti all'amministrazione controllata. Sulla griglia riassuntiva, prospettata nella schermata principale, in corrispondenza di ciascuna autorizzazione sarà disponibile una funzione dedicata (*Validazione UCB*) per la definitiva presa visione e validazione del corretto processo di trasmissione delle informazioni richieste. Tale funzione sarà operativa solo dopo che l'amministrazione (CDR/UL) avrà completato la compilazione della RQ (in presenza quindi dell'indicatore di colore verde sulla griglia riassuntiva) e dovrà essere attivato al completamento delle attività di verifica. In casi eccezionali, eventuali incongruenze riscontrate dall'UCB nei dati prospettati sulla RQ e sui QC dovranno essere segnalate all'amministrazione e all'IGB prima della definitiva validazione.

Le verifiche degli Uffici Centrali del Bilancio inizieranno il 3 giugno 2025 ed avverranno in concomitanza con l'espletamento delle attività proprie delle amministrazioni.

Gli UCB procederanno progressivamente alle validazioni e dovranno concludere le attività di propria competenza sull'applicativo NILPS entro e non oltre la data del 18 luglio 2025.

Eventuali richieste di informazioni di carattere amministrativo andranno indirizzate a rgs.lps@mef.gov.it, mentre per quesiti di carattere tecnico/operativo inerenti il funzionamento dell'applicativo NILPS sarà disponibile l'helpdesk DataWareHouse, contattabile all'indirizzo e-mail helpdesk.dwrgs@mef.gov.it.

7. Procedura per la raccolta delle utenze per l'uso dell'applicativo NILPS

L'accesso all'applicativo NILPS sarà consentito tramite utenze dedicate con profili di accesso alle informazioni diversi per CDR, UL e UCB. Le utenze con profilo CDR avranno accesso esclusivo alle autorizzazioni di propria competenza, mentre le utenze UL e UCB avranno invece accesso a tutte le autorizzazioni afferenti all'amministrazione nel suo complesso.

Al fine di facilitare una tempestiva individuazione dei soggetti abilitati ad operare sull'applicativo NILPS, l'Ispettorato Generale del Bilancio predisporrà ed invierà entro il 12 maggio 2025 agli Uffici Centrali del bilancio, per il successivo inoltrare ai competenti CDR e

UL, un apposito prospetto riepilogativo contenente le seguenti informazioni:

- a) CDR;
- b) Autorizzazione pluriennale di spesa;
- c) Capitolo e piano di gestione;
- d) Dati dell'utente che in occasione della precedente rilevazione NILPS ha effettuato l'inserimento delle informazioni richieste.

Ciascun CDR, UL e UCB avrà quindi la possibilità di conoscere con congruo anticipo l'elenco completo delle leggi pluriennali di spesa oggetto di rilevazione.

Contestualmente, agli UCB verrà inoltrato un modulo che riepiloga le utenze già abilitate in occasione dell'ultima rilevazione, al fine di confermare o rettificare quanto ivi riportato ed eventualmente richiedere nuove attivazioni.

Entro e non oltre il 20 maggio 2025 il modulo utenze sopra richiamato dovrà essere inviato, per il tramite degli UCB, agli indirizzi di posta elettronica helpdesk.dwrgrs@mef.gov.it e rgs.lps@mef.gov.it.

Le credenziali di accesso all'applicativo NILPS verranno successivamente trasmesse per posta elettronica esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica precedentemente segnalati nel sopra citato prospetto. Si evidenzia che la puntuale individuazione, profilazione e abilitazione degli utenti è requisito fondamentale per il corretto utilizzo dell'applicativo NILPS.

8. Calendario delle attività

A riepilogo di quanto già riportato nei paragrafi precedenti si richiama il calendario delle attività previste dalla presente circolare:

Scadenza	Soggetto	Attività
12/05/2025	IGB	Trasmissione agli UCB per il successivo inoltro anche ai CDR/UL dell'elenco delle leggi pluriennali di spesa oggetto di rilevazione e del modulo utenze per conferma/cancellazione/modifica e richiesta di eventuali nuove attivazioni.
20/05/2025	CDR	Data ultima per l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti di tutti i capitoli/piani gestionali collegati ad autorizzazioni pluriennali di spesa (CDR).

Scadenza	Soggetto	Attività
20/05/2025	CDR/UL UCB	Data ultima per la trasmissione all'IGB per il tramite UCB del modulo excel per l'aggiornamento delle utenze NILPS.
03/06/2025	CDR/UL UCB	Apertura dell'applicativo NILPS: ✓ inizio delle attività di verifica dei dati contabili riportati sui QC; ✓ compilazione e salvataggio della RQ
04/07/2025	CDR/UL	Termine ultimo per le attività affidate alle amministrazioni.
18/07/2025	UCB	Termine ultimo delle attività di validazione.

Si confida nella consueta collaborazione delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario1